

Assessorat des activités et des biens culturels,
du système éducatif et des politiques
des relations intergénérationnelles

Assessorato Beni e attività culturali,
Sistema educativo e Politiche
per le relazioni intergenerazionali

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n. **6760/ss**

Aoste / Aosta **22 aprile 2025**

**L'ASSESSORE AI BENI E ALLE ATTIVITÀ CULTURALI,
AL SISTEMA EDUCATIVO E ALLE POLITICHE
PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI**

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare nel corso di laurea in scienze della formazione primaria;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'articolo 17, comma 120;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di interventi finanziari per l'università e la ricerca, che prevede l'utilizzazione, anche in posizione di semiesonero, presso le università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 2 dicembre 1998, recante disposizioni sull'utilizzazione del personale della scuola presso l'università e, in particolare, l'articolo 7, il quale prevede che la Regione Valle d'Aosta definisca l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso l'università del proprio territorio;

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, recante l'istituzione dei ruoli regionali del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta;

VISTI i criteri generali determinati – ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 – dalla Commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come allegato al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione emanato in data 2 dicembre 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta in data 2 settembre 2000, concernente l'approvazione dello statuto e del regolamento didattico dell'Università della Valle d'Aosta–Université de la Vallée d'Aoste;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 31 ottobre 2000, con il quale l'Università stessa è stata autorizzata a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale;

.....
Département surintendance des écoles
Dipartimento sovrintendenza agli studi

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 10 settembre 2010, n. 249, avente ad oggetto “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 novembre 2011, avente ad oggetto “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTA la richiesta del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste prot. n. 5700, in data 3 aprile 2025, concernente il numero di posti da destinare quale contingente per le attività di tirocinio presso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2025/2026;

VISTI i decreti assessorili relativi alla definizione del contingente degli anni accademici dal 2001/2002 al 2024/2025;

VISTA legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, concernente la nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta

DECRETA

Art. 1

È consentita, ai sensi delle disposizioni normative in premessa citate, l'utilizzazione, a tempo pieno, presso l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta.

Il contingente è determinato, per l'anno accademico 2025/2026, in n. 2 (due) docenti in posizione di esonero totale, da destinare al corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

Art. 2

I docenti di scuola dell'infanzia e primaria, utilizzati a tempo pieno presso le Università degli studi per i corsi di laurea in scienze della formazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.

L'attività svolta presso le Università per le finalità di cui all'articolo 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Art. 3

Al personale docente utilizzato presso le Università si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La scuola presso la quale il docente continua ad essere titolare ha la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti allo stato giuridico ed economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente sono autorizzati dall'Università e comunicati tempestivamente alla scuola di titolarità.

L'Assessore
Jean-Pierre Guichardaz
Documento firmato digitalmente